



Bundesamt für Landwirtschaft  
Office fédéral de l'agriculture  
Ufficio federale dell'agricoltura  
Uffizi federal d'agricoltura

3003 Bern  
Mattenhofstrasse 5  
Tel. 031 322 25 11  
Fax (41) 031 322 26 34

16 febbraio 1999

Tel. 031

322 26 57

Ihr Zeichen  
V. référence  
V. riferimento  
Voss segn

Ihre Nachricht vom  
V. communication du  
V. comunicazione del  
V. comunicaziun dals

Unser Zeichen  
N. référence  
N. riferimento  
Noss segn

kre/vip

902.1/99 (952.0/002)

All'attenzione dei Servizi  
cantionali competenti in  
materia di bonifiche fondiari  
e di edifici agricoli

---

All'attenzione dei Servizi  
cantionali competenti in  
materia di crediti d'investimento

---

## CIRCOLARE 2/99

### Pubblica esposizione giusta l'articolo 97 LAgr

---

Gentili Signore ed egregi Signori

Rispetto al diritto previgente, nella legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr) e nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt) sono stati completamente rivisti il principio della garanzia della legittimazione a ricorrere delle organizzazioni aventi un'importanza nazionale in caso di concessione di **contributi federali** e il relativo obbligo di pubblicazione giusta gli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). A quanto sembra, le nuove disposizioni determinano una certa confusione. Visto che eventuali errori di forma commessi in questo settore possono avere gravi conseguenze, abbiamo redatto le seguenti **indicazioni e raccomandazioni** nella speranza di contribuire alla corretta pubblicazione dei miglioramenti strutturali nell'agricoltura che beneficiano di un sussidio federale e di facilitare il vostro lavoro.

1. **Opere individuali e collettive, non eseguite a tappe, senza decisione di principio**
  - a) Ai fini della legittimazione ad opporsi delle organizzazioni e della pubblicazione dei progetti sono determinanti:
    - l'art. 97 LAgr;
    - gli art. 12 e 12a LPN e
    - l'art. 25 cpv. 2 lett. b OMSt.



- b) Oggetto della pubblicazione e della possibilità di opporsi è il progetto dal profilo tecnico e non solo il contributo federale com'era il caso finora per la pubblicazione nel quadro della procedura federale.
- c) E' determinante la procedura di autorizzazione cantonale. Se l'autorità cantonale preposta ai contributi approva i progetti, anche dal profilo tecnico, nel quadro di una procedura propria indipendentemente dalla licenza edilizia e in via suppletiva ad essa, dev'essere garantita la coordinazione tra la procedura di contribuzione e quella edilizia nonché ulteriori procedure di autorizzazione speciali inerenti al diritto in materia di acque, foreste, eccetera. Tale coordinazione è prescritta nell'articolo 25a della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
- d) **Raccomandiamo** di integrare la pubblica esposizione giusta l'articolo 97 LAgr, rispettivamente gli articoli 12 e 12a LPN, e il trattamento di eventuali opposizioni nella procedura ordinaria di licenza edilizia o, per lo meno, di procedere contemporaneamente ad essa. Per la pubblicazione della domanda di costruzione nel quadro della consueta procedura edilizia ciò comporta:
- che nel Foglio ufficiale cantonale la domanda va completata indicando che il progetto è pubblicato anche in virtù dell'articolo 97 LAgr e degli articoli 12 e 12a LPN. Raccomandiamo di osservare un termine di opposizione di 30 giorni;
  - che il progetto pubblicato in un organo ufficiale diverso dal Foglio ufficiale cantonale dev'essere pubblicato una volta anche nel Foglio ufficiale cantonale. La pubblicazione deve contemplare almeno:
    - l'indicazione delle basi legali: «La presente pubblicazione viene effettuata anche in virtù dell'articolo 97 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura nonché degli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio»;
    - il cognome e il nome del richiedente;
    - l'indirizzo o la designazione locale (nome locale) del progetto;
    - il tipo di progetto;
    - il luogo e la durata della pubblica esposizione;
    - il termine di opposizione, l'indirizzo dell'autorità presso la quale va inoltrata ed eventuali ulteriori prescrizioni di carattere formale.
- e) Il riferimento all'articolo 97 LAgr e agli articoli 12 e 12a LPN sostituisce l'indicazione, raccomandata in passato, del probabile sussidiamento da parte della Confederazione.
- f) La pubblicazione giusta l'articolo 12 LPN può essere sostituita mediante una comunicazione scritta alle organizzazioni legittimate ad opporsi.
- g) Affinché un contributo federale possa essere assicurato è indispensabile, tra l'altro, una decisione passata in giudicato di approvazione del progetto (art. 25 cpv. 2 lett. a OMSt). Ciò significa in particolare che le decisioni concernenti eventuali ricorsi inol-



trati in virtù dell'articolo 97 LAgr o dell'articolo 12 LPN sono definitive.

## **2. Opere complete e collettive, eseguite a tappe, con decisione di principio**

### **a) Con esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)**

- La procedura giusta l'articolo 97 LAgr e gli articoli 12 e 12a LPN dev'essere sostituita dall'EIA. A tal fine sono determinanti le relative prescrizioni
  - della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), segnatamente gli articoli 9 e 55;
  - dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA).
- La procedura EIA è disciplinata dal Cantone.
- Per quanto concerne la coordinazione con la decisione di principio si rimanda agli articoli 13a e 22 dell'OEIA.

### **b) Senza esame dell'impatto sull'ambiente**

- Sono applicabili per analogia le raccomandazioni e le indicazioni giusta la cifra 1 della presente circolare. La licenza edilizia è sostituita dall'approvazione del progetto di massima. Raccomandiamo di combinare la pubblica esposizione giusta l'articolo 12a LNP destinate alle organizzazioni con la consueta pubblicazione del progetto di massima per gli interessati.
- Presupposto per la decisione di principio è, tra l'altro, una decisione cresciuta in giudicato di approvazione del progetto di massima. Ciò significa che su eventuali ricorsi delle organizzazioni devono essere state emanate decisioni definitive.

**c)** Se il progetto di massima è stato valutato nel quadro della procedura summenzionata, la decisione di approvazione è cresciuta in giudicato e il progetto di costruzione corrisponde essenzialmente al progetto di massima le **tappe successive** non devono più essere esposte e pubblicate in base all'articolo 97 LAgr. Sono fatte espressamente salve prescrizioni cantonali di altro tenore. Questa disposizione è applicabile anche nei confronti delle tappe di opere per le quali la decisione di principio è stata pubblicata nel Foglio federale in conformità del diritto previgente.

## **3. Pubblicazioni nel Foglio federale**

Le decisioni concernenti lo stanziamento di contributi non vengono più pubblicate nel Foglio federale. Su domanda del Cantone, per un determinato periodo transitorio possono essere concesse deroghe per i progetti approvati definitivamente a livello cantonale ancora nel 1998 (compr. la licenza edilizia), ma contro i quali le organizzazioni aventi un'importanza nazionale non sono state legittimate a ricorrere. Mediante questa soluzione intendiamo evitare che vengano riconsiderate procedure cantonali già concluse.



#### **4. Abrogazione di circolari precedenti**

La circolare 5/96 del 12 agosto 1996 concernente la pubblicazione delle decisioni di sussidio nel Foglio federale è abrogata.

Ringraziandovi della collaborazione, vi porgiamo, gentili Signore ed egregi Signori, distinti saluti.

**UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA  
Divisione Miglioramento delle strutture**

F. Helbling, Capodivisione

Muster für Publikation im kant. Amtsblatt

### **St. Stephan**

#### *Öffentliche Auflage*

Publikation von Bauvorhaben gestützt auf Artikel 97 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (LwG) vom 29. April 1998, Artikel 12 und 12a des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966 und Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe b der Eidgenössischen Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 1998

Gesuchsteller: Jakob Moor, Neuenegg, St. Stephan.

Projekt: Erstellen einer Scheune.

Auflageort: St. Stephan.

Architekturbüro: Afra Kuhnen, St. Stephan.

Das Gesuch liegt ab Publikationsdatum für die einspracheberechtigten Organisationen während der kommunalen Bauauflagefrist in der Gemeinde St. Stephan öffentlich auf.

Allfällige Einsprachen sind schriftlich und innert 30 Tagen ab dem Publikationsdatum an die Baubehörde der Gemeinde zu richten.